

Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 17-3504

Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria–proroga in parziale sanatoria al 31 dicembre 2021 del termine per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o accreditamento di cui alla D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 e s.m.i., già' prorogata dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019, dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/20, dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020 e dalla D.G.R. 28-2583 del 18 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con Deliberazione n. 30-1517 del 03/06/2015, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 e dalla D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018, la Giunta Regionale ha previsto il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, definendo, tra l'altro, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e le modalità di autorizzazione e di accreditamento delle stesse in attuazione di quanto previsto dal P.S.S.R. 2012-2015, dai programmi operativi 2013-2015, nonché dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di recepimento del modello residenziale AGENAS-GISM.

Con D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 si è dato atto che, ferma restando la conclusione della fase autorizzativa e di accreditamento con le relative prescrizioni, la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. con le strutture residenziali psichiatriche autorizzate e accreditate poteva avvenire entro e non oltre il 31/12/2019.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 520 del 28 giugno 2019 è stato approvato un modello di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra Aziende Sanitarie Locali e Gestori delle strutture residenziali psichiatriche per soggetti adulti; a tutela degli utenti e delle loro famiglie, al fine di evitare l'immediata applicazione dei livelli contributivi previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 di determinazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, in assenza di un provvedimento regionale di definizione della capacità contributiva degli utenti mediante l'applicazione omogenea dell'I.S.E.E., il suddetto modello di contratto ha previsto altresì la temporanea invarianza delle prassi contributive consolidate presso le Aziende Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12.04.2019.

Con la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto "L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i." e la D.G.R. n. 35-144 del 26 luglio 2019 "L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Quarta integrazione" sono stati previsti i fondi per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali.

Con D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019, tenuto conto delle criticità emerse nella fase conclusiva del percorso di messa a norma delle strutture residenziali psichiatriche, degli approfondimenti derivati dal confronto con i soggetti portatori di interesse e, per consentire:

- la conclusione delle verifiche istruttorie delle Commissioni di Vigilanza volte al rilascio degli ultimi titoli di autorizzazione e di accreditamento a completamento del processo previsto dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica;
- la definizione dell'indicatore I.S.E.E. al di sotto del quale l'utente non può essere chiamato a contribuire ai costi di erogazione del servizio;

- ulteriori approfondimenti in ordine ai parametri gestionali previsti dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e s.m.i.;
- la verifica di congruità delle tariffe, anche in relazione al rinnovo del contratto di lavoro degli operatori delle cooperative sociali;
si è prorogata al 30/06/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche; con tale atto si è inoltre stabilito che, nelle more della conclusione di tale percorso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica potessero continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere.

Con D.G.R. n. 8-1576 del 26 giugno 2020 si è deciso ancora una volta di prorogare al 30/9/2020 la scadenza del 30/06/2020 prevista dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, per le motivazioni richiamate in detto provvedimento.

Con D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020 si è reso necessario prorogare nuovamente la scadenza già prevista dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche al 31/12/2020 in quanto:

- i maggiori carichi di lavoro correlati all'implementazione della vigilanza presso le strutture RSA avevano reso di fatto impossibile il completamento delle procedure autorizzative delle S.R.P. per alcune ASL;
- il confronto con i rappresentanti dei soggetti gestori delle S.R.P. non si era concluso con un accordo fra le parti.

Con D.G.R. n. 28-2583 del 18 dicembre 2020 si è ulteriormente prorogata la scadenza prevista dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020 al 30/6/2021, atteso che:

- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/7/2020 e del 7/10/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza del Covid-19 sino al 31/01/2021;
- dal mese di Settembre 2020 l'evoluzione della pandemia ha determinato una "seconda ondata" che ha avuto un impatto notevole in Piemonte, rendendo necessaria l'adozione di misure restrittive straordinarie per il contenimento dei contagi;
- si è reso indispensabile individuare strutture da adibire all'assistenza di soggetti contagiati nonché luoghi dove poter effettuare tamponi e/o test molecolari e che tali attività hanno visto impegnate le Commissioni di Vigilanza, incaricate di verificare i requisiti strutturali ed organizzativi necessari ad operare in regime di sicurezza, Commissioni già impegnate nei costanti e continui controlli posti in essere per garantire la sicurezza degli ospiti presso le RSA;
- tale situazione ha generato dei ritardi nella conclusione delle procedure di autorizzazione e/o accreditamento di parte delle strutture residenziali psichiatriche ancora sprovviste di un valido titolo.

Dato atto che:

- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/7/2021;
- la terza fase dell'epidemia ha pesantemente influito ancora nella prima parte dell'anno sull'attività sanitaria, facendo passare in secondo piano le revisioni organizzative rispetto all'urgenza di garantire l'attuazione del piano vaccinale, in modo da mettere prioritariamente in sicurezza i soggetti fragili;

- le Commissioni di vigilanza non hanno potuto completare le attività di accreditamento delle strutture psichiatriche, in quanto ancora pesantemente impegnate a verificare in urgenza l'idoneità delle strutture di ricovero temporaneamente destinate a far fronte all'emergenza Covid;
- sono ancora pendenti presso il Consiglio di Stato i ricorsi contro l'applicazione della normativa regionale di riordino della residenzialità psichiatrica, per cui gli appellanti hanno presentato istanza di rinvio per l'udienza dell'8 luglio 2021, considerato che è in atto un approfondimento della materia, al fine di aggiornare alcune modalità applicative, approfondimento anch'esso rallentato a causa dell'emergenza pandemica;
- in data 4 giugno 2021 è pervenuta alla Regione dalle Associazioni dei gestori delle strutture una proposta di revisione della normativa in questione, proposta di cui è necessario verificare la fattibilità e la sostenibilità economica e per la quale è necessario il confronto con gli enti del Welfare, stante la previsione di oneri a carico delle famiglie degli utenti e, quindi, dei comuni o loro consorzi in caso di indigenza;
- il processo di riordino della residenzialità psichiatrica ha comunque già interessato 286 strutture (corrispondenti a 2538 posti letto) per le quali il percorso di autorizzazione ed accreditamento si è concluso;
- di oggi devono ancora concludere il percorso di autorizzazione e/o accreditamento (salvo rinunce, mancanza di requisiti o accorpamenti), 9 strutture gestite direttamente dall'ASL AL e 10 strutture a gestione privata ubicate sul territorio dell'ASL Città di Torino.

Considerato che, per le motivazioni espresse, è necessario:

- prorogare in parziale sanatoria al 31/12/2021 la scadenza del 30/06/2021 prevista dalla D.G.R. n. 28-2583 del 18 dicembre 2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche;
- stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica, possano continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;
- consentire che, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 520 del 28 giugno 2019, i rapporti tra le AA.SS.LL. del S.S.R. e le strutture residenziali psichiatriche già autorizzate ed accreditate nelle more degli approfondimenti per eventuali aggiornamenti, siano disciplinati secondo il modello di contratto previsto dalla richiamata Determinazione, riconoscendo le tariffe stabilite dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica, laddove il soggetto gestore garantisca la presenza delle figure professionali secondo i requisiti organizzativi previsti.

Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1 di prorogare in parziale sanatoria al 31/12/2021 la scadenza del 30/06/2021 prevista dalla D.G.R. n. 28-2583 del 18 dicembre 2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, scadenza già prorogata al 30/06/2020 dalla D.G.R. n. 7-442 del 29 ottobre 2019, al 30/09/2020 dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020 e prorogata nuovamente al 31/12/2020 dalla D.G.R. n. 11-1993 del 25/09/2020;
2. di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica, possano continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;
3. di consentire che, secondo quanto previsto dalla D.D. n. 520 del 28 giugno 2019, i rapporti tra le AA.SS.LL. del S.S.R. e le strutture residenziali psichiatriche già autorizzate ed accreditate nelle more degli approfondimenti per eventuali aggiornamenti siano disciplinati secondo il modello di contratto previsto dalla richiamata Determinazione, riconoscendo le tariffe stabilite dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica laddove il soggetto gestore garantisca la presenza delle figure professionali secondo i requisiti organizzativi previsti;
Piemonte;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)